



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 247/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24134** del registro di segreteria, proposto da:

S. P., nato a *omissis (omissis)*, in data *omissis* (C.F. *omissis*), e residente a *omissis (omissis)* in Via *omissis* n. *omissis*, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07G273I) del Foro di Palermo, sito in Palermo, nella via Pietro Scaglione n. 20/A, che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti, PEC: santinospina@pecavvpa.it, numero di fax: 091/204869;

CONTRO

INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B - pec: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Silvia Parisi (C.F.:PRSSLV66C46C352J - PEC:

avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, Rep. n.37875 del 22.3.2024, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via T, Campanella, 11, presso la sede Avvocatura INPS — PEC: direzione.regionale.calabria@postacert.inps.gov.it;

F A T T O

1. Con atto del 7.1.2025, il ricorrente ha adito la Corte dei conti per chiedere di accertare e dichiarare il proprio diritto all'incremento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione, previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, con conseguente diritto del ricorrente alla rideterminazione della pensione n. *omissis*, e condanna alla corresponsione di quanto dovuto oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, nonché dichiarare il diritto - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n. 57/22 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio erogato con applicazione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021, con decorrenza dal collocamento in congedo e relativa condanna alla corresponsione, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore.

A sostegno della propria domanda il ricorrente riferiva di essere stato dipendente della *omissis*, dal 13 marzo 1992 al 21 marzo 2022, data del suo collocamento in pensione per raggiunti limiti di età, con mansioni di *omissis* con 8 anni nella qualifica, ed essere titolare della pensione n. *omissis* calcolata con il sistema misto a decorrere dal 21 marzo 2022.

Riferiva inoltre che essendo andato in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) e non potendo optare per l'accesso all'istituto dell'ausiliaria, facendo parte del personale escluso da tale istituto, in data 2 settembre 2024 domandava all'Inps il ricalcolo della pensione ai sensi e per gli effetti dell'incremento figurativo previsto dall'art. 3, comma 7, D.lgs. n.165/1997 (c.d. Moltiplicatore) possedendo tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma (in vigore all'epoca della domanda), secondo la quale: *“Per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'art. 992 Codice Ordinamento Militare, si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165”*, visto che dall'analisi del proprio Foglio di calcolo tale beneficio non risultava inserito correttamente; la richiesta non trovava riscontro.

Dunque, lamentava che il suo trattamento pensionistico era stato liquidato dall'istituto previdenziale con un importo lordo annuo pari ad € 23.871,29 in ragione della mancata applicazione del c.d. moltiplicatore.

Rappresentava, inoltre, che in data 7 giugno 2024 aveva inviato

all'Inps istanza di adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021, con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico e di fine servizio, in applicazione del citato D.P.R. 57 del 2022, nonché al DAP – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria istanza di invio dell'ultimo miglio per il ricalcolo della pensione e in applicazione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021.

In punto di diritto richiama il disposto dell'art. 3, comma 7, D.lgs. n.165/1997 (c.d. Moltiplicatore) e l'art. 1865 C.O.M., precedente alla novella operata con il d.lgs n.94/2017 (c.d. riordino carriere militari), rappresentando che essendo stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età non aveva potuto optare per l'ausiliaria, facendo quindi parte del personale escluso da tale istituto.

Evidenziava che dall'analisi del Foglio di calcolo M sarebbe di semplice riscontro l'errore di calcolo.

In particolare, analizzando il QUADRO I/A – DETERMINAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO del Foglio (doc. 3, pag. 3) dedicata all'invocato beneficio, al rigo 26, colonna 6, viene indicato un'imponibile retributivo dell'ultimo anno di servizio pari a € 48.450,55 e che, conseguentemente, l'incremento pari a 5 volte tale importo (ossia 242.252,75, costituito da 5 x 48.450,55) non sarebbe avvenuto, considerato che al sottostante rigo 27, colonna 6, viene indicato un importo pari ad € 257.637,99, mentre per il ricorrente l'importo corretto, conseguente

all'applicazione del beneficio del c.d. moltiplicatore, dovrebbe ammontare ad € 290.703,3 (imponibile corrente di € 48.450,55 sommato all'incremento del moltiplicatore di 242.252,75).

L'errore deriverebbe dal fatto che è stata considerata quale base imponibile su cui applicare il beneficio non la retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata, bensì quella mediata, prendendo a riferimento gli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio e richiamava precedenti giurisprudenziali.

Inoltre, il ricorrente indicava il diritto al ricalcolo della pensione per gli effetti dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021 ai sensi degli artt. 2 e 3 D.P.R. 57/2022, considerato che il ricorrente era andato in pensione nel marzo 2022.

2. L'Inps si costituiva in giudizio ed eccepiva in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del giudice contabile per controversie attinenti alla misura dell'indennità di buonuscita, poiché non afferenti al rapporto pensionistico e sottoposte alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e, dunque, per le categorie di lavoratori escluse dal processo di privatizzazione, la giurisdizione esclusiva del G.A.

Quindi, per la domanda sulla rideterminazione del TFS la Corte sarebbe priva di giurisdizione.

Nel merito richiamava la normativa di riferimento e rappresentava che il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche conseguenti alla cessazione dal

servizio, avviene in forza dei dati forniti dall'Amministrazione datrice di lavoro e la sede Inps di Cosenza aveva liquidato la pensione inserendo correttamente l'incremento dell'importo del montante contributivo. Con la trasmissione degli ultimi flussi DMA e di ultimo miglio, pervenuti da parte dell'Amministrazione di appartenenza in data 01.05.2024, la pensione è stata rideterminata giusta determina n. *omissis* del *omissis* in forza dei dati aggiornati procedendo a definire il corretto importo del montante contributivo maggiorato del c.d. moltiplicatore della base pensionabile che è stato determinato moltiplicando la retribuzione dell'ultimo anno di servizio (20/03/2021-21/03/2022), pari a € 49.353,01, per 5 volte (= ad € 246.765,05): a detto importo veniva sommato l'imponibile del 2022, pari ad € 10.872,94, ed il risultato è l'imponibile incrementato, pari ad € 257.637,99 (cfr. prospetto di calcolo), ossia il montante contributivo su cui è stato determinato il nuovo importo dei ratei.

Specificava, in particolare, che la nota Inps del 18/4/2018 precisa che l'importo della base imponibile cui applicare il moltiplicatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, c. 7 D.Lgs 165/97, per come ivi illustrato, non va intesa quale "RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA PERCEPITA ALLA CESSAZIONE ANNUALIZZATA", ma come retribuzione MEDIATA prendendo a riferimento gli ultimi 360 giorni antecedenti la data di cessazione dell'attività lavorativa (nel caso

di specie dal 20/03/2021- 21/03/2022). Pertanto, il calcolo è stato effettuato secondo quanto sopra illustrato e per come si rileva dai fogli di calcolo (all. 4 e 4 bis). Con la medesima modalità era stata calcolata la pensione all'atto della liquidazione.

Veniva altresì specificato che, con Determinazione *omissis* del *omissis*, la pensione è stata riliquidata per applicazione benefici contrattuali triennio 2019-2021 (D.P.R. n°57 del 20.04.2022), nonché per l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% (Art.54): gli arretrati sono stati erogati unitamente al rateo di pensione di gennaio 2024. I dati utilizzati per l'applicazione del CCNL 2019-2021 sono indicati anche nel Mod 51 CG emesso dal MEF.

Concludeva, dunque, per la declaratoria d'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire per quel che attiene ai benefici contrattuali, ottenuti prima della proposizione dell'odierno ricorso, e rigettata nel resto.

Inoltre, il ricorrente, nel reclamare il diritto, non avrebbe indicato in che misura sia errato il calcolo della pensione che l'Inps ha elaborato; quindi, concludeva chiedendo di dichiarare, in via pregiudiziale, la propria carenza di giurisdizione in riferimento a quanto attiene al TFS, in subordine inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire e/o nel merito rigettare tutte le domande proposte, con vittoria di spese e competenze.

3. Con memorie del 5.5.2025 il ricorrente contestava la ricostruzione dell'Inps.

Rappresentava che l'Istituto avrebbe dovuto operare prendendo a riferimento la retribuzione annualizzata alla cessazione del servizio e indicava che anche a voler considerare come base imponibile quella mediata degli ultimi 360 giorni, invece che la retribuzione annualizzata, l'incremento effettuato non sarebbe pari a 5 volte la base imponibile.

Quanto all'asserita "già avvenuta" riliquidazione del trattamento pensionistico con i miglioramenti economici previsti dal D.P.R. 57/2022 con il cedolino di gennaio 2024, il ricorrente indicava che con tale cedolino erano stati corrisposti gli arretrati e, di conseguenza, i miglioramenti economici previsti dall'art. 54, per cui il ricorrente fece a tempo debito ricorso, concluso con la sentenza della Corte dei conti Calabria n. 227 del 14 dicembre 2023, che dichiarava la cessazione della materia del contendere, in merito all'art. 54, proprio a seguito del cedolino di gennaio 2024.

Pertanto, insisteva per l'accoglimento del ricorso.

4. All'udienza del 15.5.2025 con ordinanza a verbale veniva richiesto all'Inps di provvedere alla trasmissione di un prospetto analitico indicante, rispetto alla liquidazione, il calcolo relativo all'applicazione dei benefici contrattuali sulla pensione riliquidata.

5. L'Inps in data 3.10.2025 depositava una memoria in cui

ripercorreva i passaggi logici dell'applicazione delle maggiorazioni e un prospetto dell'incremento pensionistico.

6. In data 6.10.2025 il ricorrente rappresentava il mancato deposito del prospetto nei termini e ribadiva nel merito le proprie domande.

7. All'udienza del 16.10.2025 per il ricorrente l'Avv. Nicola Antonio Mesiti, in sostituzione, si riportava agli atti e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione.

Per l'Inps l'Avv. Battaglia si riportava agli atti, richiamando sentenze della Corte dei conti riportate nella memoria del 3.10.2025.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

8. In via preliminare, per quanto attiene al trattamento di fine servizio viene in evidenza che esso non costituisce oggetto di domanda, essendo funzionalmente indicato ai soli fini pensionistici.

9. La domanda relativa al c.d. moltiplicatore è infondata e deve essere rigettata.

È bene precisare che l'art. 3, comma 7, D.Lgs. n.165/1997 stabilisce, per i soggetti ivi indicati che posseggono i requisiti, come *“il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione”*.

Il *quid iuris* della vicenda attiene all'interpretazione del moltiplicatore; la lettura della norma lascia pochi dubbi interpretativi, considerato che parla espressamente di "incremento" di un importo pari a 5 volte la base imponibile. La misura (5 volte) è il parametro quantificativo dell'incremento dovuto; incremento che rappresenta, per stessa definizione linguistica, il *quid pluris* rispetto ad un determinato dato di riferimento. Dunque, tale aumento (nella misura pari a 5 volte) si aggiunge a ciò che era dovuto.

Partendo da questa premessa il punto di indagine attiene alla determinazione della base imponibile dell'ultimo anno di servizio su cui applicare il moltiplicatore.

La prospettazione è duplice.

Da un lato il ricorrente fa riferimento a quanto indicato dallo stesso foglio di calcolo M, quadro I/A determinazione del montante contributivo riferito all'ultimo anno lavorato 2021 (che reca un imponibile retributivo di euro 48.450,55) e indica che *"la base imponibile va moltiplicata per 6, mentre nel caso di specie è stata posta in essere una moltiplicazione per 5"* richiamando un precedente della sezione, seppur con una lettura che appare impropria.

Dall'altra parte l'Inps fa riferimento ad una base imponibile formata dalla retribuzione MEDIATA prendendo a riferimento gli ultimi 360 giorni antecedenti la data di cessazione dell'attività lavorativa.

La norma fa riferimento genericamente alla base imponibile “*dell'ultimo anno di servizio*” e il concetto di anno (che contempla 365 giorni, salvo gli anni bisestili) non può essere arbitrariamente sostituito dal concetto di anno mediato (peraltro di 360 giorni).

A ciò si aggiunga che il dato da cui parte il pensionato, e in sede giudiziale l'interprete, è peraltro lo stesso prospetto dell'Inps (foglio M) che appunto reca la voce “anno di riferimento”, l'ultimo dei quali è nel caso in esame il 2022 che enuclea in sé anche il moltiplicatore.

Dunque, stando al tenore letterale della norma (art. 12 preleggi) – e in continuità con la sentenza 229/2024 indicata dal ricorrente, secondo cui “*deve prendersi a riferimento il montante contributivo dell'ultimo anno di cui al rigo 25, colonna 6 del foglio di calcolo e su questo calcolare il moltiplicatore*” – la base imponibile che emerge dall'atto previdenziale ai fini specifici del montante contributivo è quella risultante al 2021 (euro 48.450,55), che dovrà essere moltiplicata per cinque volte (pari ad euro 242.252,75) e questo sarà l'incremento di legge.

L'altro punto sul quale sorge contestazione, poi, è relativo alla parte di montante al quale questa somma andrà aggiunta.

Il ricorrente, con una semplificazione mentale opera direttamente una moltiplicazione per sei del montante contributivo, generando una retribuzione contributiva percepita alla cessazione “*annualizzata*” (pag. 5 del ricorso, secondo cui

l'importo corretto "doveva ammontare ad € 290.703,3 perché costituito dall'imponibile corrente (€ 48.450,55) sommato l'incremento pari a 5 volte del moltiplicatore (ossia 242.252,75, costituito da $5 \times 48.450,55$)", ma ad una attenta lettura, anche in ragione dei chiarimenti forniti dall'Inps, ciò non appare corretto e costituisce una forzatura interpretativa, in parte addebitabile anche al foglio di calcolo dell'Inps che non rende pienamente intellegibili i passaggi logici su come si venga a determinare nel suo ammontare l'ultima annualità comprensiva del moltiplicatore (nel caso di specie annualità 2022).

Infatti, il montante moltiplicato va a raccordarsi con il montante contributivo maturato nell'anno di uscita per quello che esso effettivamente è stato e non per quello che sarebbe stato ove "annualizzato".

In altri termini, il moltiplicatore si aggiunge alla situazione contributiva effettiva alla data di uscita e non a quella virtuale riferita all'intero anno, che beneficerebbe idealmente anche dei mesi per i quali il rapporto era cessato e non vi è stata alcuna contribuzione.

Pertanto, tale domanda, con le precisazioni indicate, è infondata e deve essere rigettata.

10. Infine, con riferimento alla domanda relativa all'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021 si osserva che parte resistente ha evidenziato che con la Determinazione *omissis* del *omissis* avrebbe provveduto a dare

seguito a tale adeguamento (profilo questo che viene indicato anche nel successivo atto n° *omissis*.

Tuttavia, nelle note del documento viene indicato esclusivamente che *“La pensione viene riliquidata in applicazione della circolare Inps nr. 44 del 23/03/2022 per l'applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 8 AGOSTO 1995, n. 335, spettanti al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Si corrispondono gli interessi legali a decorrere dal 21.04.2022. Si e' provveduto ad acquisire i flussi DMA pervenuti successivamente alla cessazione. Gli arretrati sono erogati con la pensione di GENNAIO 2024”*, senza che vi sia alcun riferimento agli adeguamenti di cui si discute.

In questo senso, il documento non evidenzia l'eventuale avvenuto adeguamento, scorporando le singole voci che lo compongono, né l'Istituto ha indicato elementi idonei a sostegno della sua tesi, pur essendo suo onere provvedervi.

Infatti, il ricorrente ha richiamato la sentenza n. 227/2023, con declaratoria di cessazione della materia del contendere, afferente proprio alla richiesta di riliquidazione del trattamento ai sensi dell'art. 54, in ragione del pagamento con il cedolino di gennaio 2024; per contro l'Inps non porta a sostegno della propria tesi elementi idonei a dare evidenza di quanto affermato.

Né il prospetto allegato alla memoria del 3.10.2025 offre prova

di tale adeguamento se messa in relazione con la determina
omissis.

Pertanto, su tale capo della domanda l'Inps, non avendo offerto
prova di avvenuto adeguamento, dovrà provvedere alla
riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico con
applicazione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-
2021.

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo, con distrazione nei confronti del procuratore
costituito che si è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando in
ordine al ricorso promosso da S. P. contro Inps, Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e
legale rappresentante *pro tempore*:

- accoglie limitatamente alla domanda relativa all'adeguamento
per il triennio 2019-2021, come in motivazione;
- rigetta il ricorso per il resto;
- condanna Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in
persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* al
pagamento delle spese legali per euro 700,00, oltre accessori
di legge, in favore di S. P.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 ottobre
2025.

	15	
	IL GIUDICE	
	f.to digitalmente	
	Guido Tarantelli	
	DECRETO	
	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno	
	2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati	
	personalì” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del	
	decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità	
	dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare,	
	a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si	
	dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in	
	qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste	
	giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione	
	elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle	
	generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo	
	per quelli relativi allo stato di salute) del ricorrente e dei soggetti	
	interessati riportati sulla sentenza.	
	A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione	
	di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003,	
	n. 196 (Codice della privacy).	
	Così deciso in data 16 ottobre 2025.	
	IL GIUDICE	
	f.to digitalmente Guido Tarantelli	

Depositata in Segreteria il 20/10/2025

Il Responsabile della segreteria

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 21/10/2025

Il responsabile della Segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni